

Le *sanzioni amministrative* per omessa comunicazione al **Registro delle Imprese** delle informazioni riguardanti il **titolare effettivo** previste dall'**art.21 comma 1 Dlgs.231/07 normativa antiriciclaggio**, saranno irrogate dalle **Camere di Commercio**, il cui compito sarà accertare e contestare le *violazioni relative all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione nel Registro dei titolari effettivi*.

Le sanzioni in oggetto sono previste da una serie di *norme*: **art.2630 Codice civile, Legge 689/1981, art. 5** stessa **Legge** e stabiliscono Soggetti ed importi delle sanzioni amministrative *in caso di omissione nei termini previsti di denunce, comunicazioni e/o depositi presso il Registro delle Imprese*.

L'individuazione del **titolare effettivo**, in caso di non adempimento delle norme previste, può portare anche a sanzioni penali e pecuniarie più rilevanti di quelle previste dalle **Camere di Commercio**. L'individuazione del **titolare effettivo** coinvolge sia gli *amministratori* che i *soci delle società* (vedasi ns. precedenti comunicazioni. Ndr). Infatti gli *amministratori* (se permangono dubbi sulla titolarità effettiva) devono rivolgersi direttamente ai *soci* per ottenere le informazioni necessarie. E' utile, anche, predisporre un fascicolo contenente il percorso e la documentazione utilizzata per l'individuazione.

Per gli *amministratori* si veda l'**art.55 Dlgs. 231/2007**, che dispone che *in caso di acquisizione e conservazione di dati o dossier falsi sia applicabile una sanzione penale di reclusione da mesi sei ad anni tre con multa che può variare da euro 10mila ad euro 30mila*.

Per i *soci*, infine, il rifiuto o l'inerzia a comunicare agli *amministratori* le necessarie informazioni, o informazioni palesemente false, rende non esercitabile il diritto di voto ed impugnabili le deliberazioni assembleari assunte con loro voto determinante (**art.2377 Codice civile**). Spetterà dunque al Collegio sindacale verificare il rispetto di tali adempimenti in quanto determinano significativi riflessi sulla validità delle deliberazioni assembleari.